



R.G. n. 23597/2025

TRIBUNALE DI NAPOLI

I SEZIONE CIVILE

La dott.ssa Gabriella Ferrara, giudice unico in funzione monocratica, ha emesso la seguente

ORDINANZA

nella causa civile iscritta al n. [REDACTED] dell'anno [REDACTED] del Ruolo Generale degli Affari Contenziosi, vertente

tra

[REDACTED] [REDACTED], nata in [REDACTED] il 7.5. [REDACTED], rappresentata e difesa dall' Avv. Martina Stefanile, giusta procura in atti, presso la quale è elettivamente domiciliato a Napoli, in Piazza Matteotti n. 7;

- RICORRENTE -

E

COMUNE DI POZZUOLI, in persona del Sindaco *p. t.*,

- RESISTENTE CONTUMACE-

Oggetto: provvedimento d'urgenza ai sensi dell'art. 700 c.p.c.

Letti gli atti del giudizio e sciogliendo la riserva assunta all'udienza del 2.12.2025

PREMESSO E CONSIDERATO

1. Con ricorso depositato il 9.11.2025, la ricorrente esponeva:

- di essere dotata di doppia cittadinanza, russa e americana;
- che nell'ottobre 2017, aveva conosciuto a Napoli [REDACTED] [REDACTED], cittadino italiano;
- i due avevano intrapreso una relazione sentimentale;



- i due avevano sempre intrattenuto assidui rapporti, fino a quando, nel luglio 2025, avevano deciso di avviare una convivenza a Pozzuoli (NA), presso l'abitazione condotta dal [REDACTED], in via [REDACTED] n. [REDACTED]

- in data 28.10.2025 avevano sottoscritto contratto di convivenza ex art. 1, l. 76/20216, richiedendone la registrazione presso i registri di stato civile del Comune di Napoli, previa iscrizione della ricorrente nel registro della popolazione residente con indirizzo presso l'abitazione suindicata;
- a tale richiesta, il Comune con nota del 29.10.2025 opponeva rifiuto ad entrambe le richieste, in quanto la mancanza di un regolare permesso di soggiorno della ricorrente, titolare unicamente di un permesso turistico della durata di tre mesi, sarebbe ostativa all'iscrizione della stessa presso l'anagrafe del Comune, e di conseguenza impedirebbe anche la registrazione del contratto di convivenza in base all'art. 1, co. 37, l. 76/2016;

Esponneva il ricorrente che tale rifiuto sarebbe illegittimo in quanto l'assenza di un regolare permesso di soggiorno non impedirebbe l'iscrizione nel registro della popolazione residente in base alla disciplina posta dal D. Lgs. 30/2007, che recepisce la Direttiva UE 38/2004/CE sulla libertà di circolazione dei cittadini UE e dei loro familiari; e che, in ogni caso, la dichiarazione di residenza anagrafica ha valore puramente presuntivo sulla esistenza di una stabile convivenza tra i due ricorrenti, unico requisito necessario per ottenere la registrazione del contratto di convivenza, che quindi potrebbe essere provato anche con mezzi diversi.

In relazione al pericolo che giustifica il ricorso al procedimento cautelare, il ricorrente esponeva di essere titolare di un visto turistico in scadenza, motivo per cui, in assenza del provvedimento richiesto, lo stesso sarebbe soggetto ad espulsione dal territorio dello Stato.

Concludeva pertanto il ricorrente chiedendo al Tribunale di: ordinare al Comune di Pozzuoli, ai sensi del combinato disposto degli artt. 700 e 669-bis e seguenti c.p.c., anche con decreto *inaudita altera parte* l'iscrizione anagrafica della ricorrente, [REDACTED] nata in [REDACTED] il 07.05.[REDACTED], cittadina americana e russa, ed il suo inserimento nello stato di famiglia del compagno, sig. [REDACTED] [REDACTED], cittadino italiano, con



annotazione anche del loro contratto di convivenza ai sensi della L. 76/2016; In subordine, fissare l'udienza per la comparizione delle parti in contraddittorio e provvedere all'assunzione dei mezzi istruttori ritenuti necessari per provvedere quindi ad ordinare quanto indicato sub 1). Condannare in ogni caso la parte resistente al pagamento delle spese, delle competenze e degli onorari della presente procedura, da distrarsi in favore del procuratore che si dichiara antistatario. Con riserva di ogni azione in ordine al risarcimento di tutti i danni subiti.

Il Comune di Pozzuoli rimaneva contumace.

2. Fissata l'udienza di comparizione, ascoltate le parti, la causa veniva riservata in decisione all'udienza del 2.12.2025.
3. Il ricorso è fondato e va accolto.

4.1. Al fine di individuare correttamente la pretesa azionata dalla ricorrente e la sua sussistenza, quantomeno in termini di *fumus*, appare opportuno ricostruire la normativa rilevante in materia.

Il contratto di convivenza fu istituito dalla l. 76/2016, la quale all'art. 1, co. 36 definisce i conviventi di fatto come: *“due persone maggiorenni unite stabilmente da legami affettivi di coppia e di reciproca assistenza morale e materiale, non vincolate da rapporti di parentela, affinità o adozione, da matrimonio o da un'unione civile”*.

L'art. 1, co. 37, l. 76/2016 prevede che *“per l'accertamento della stabile convivenza si fa riferimento alla dichiarazione anagrafica di cui all'articolo 4 e alla lettera b) del comma 1 dell'articolo 13 del regolamento di cui al decreto del Presidente della Repubblica 30 maggio 1989, n. 223”*.

L'art. 1, co. 50 e 52 istituisce il contratto di convivenza, disponendo che: *“I conviventi di fatto possono disciplinare i rapporti patrimoniali relativi alla loro vita in comune con la sottoscrizione di un contratto di convivenza”* e che detto contratto deve essere trasmesso in copia al comune di residenza dei conviventi *“per l'iscrizione all'anagrafe ai sensi degli articoli 5 e 7 del regolamento di cui al decreto del Presidente della Repubblica 30 maggio 1989, n. 223”*.

In base all'art. 1, co. 37 citato, l'iscrizione anagrafica dei due conviventi presso il medesimo indirizzo sembrerebbe dunque un requisito formale necessario affinché possa dirsi



nata una “convivenza di fatto” ai sensi del co. 36, e su tale motivazione si fonda il rifiuto opposto dal Comune alla registrazione del contratto.

Ma tale impostazione formalistica non può essere seguita, dal momento che, per orientamento costante che viene affermato in tutti i settori del diritto dove la residenza è rilevante (es. Cassazione civile, sez. trib., 30.5.2024 n. 15183), le certificazioni anagrafiche hanno un valore puramente presuntivo della effettiva dimora di un soggetto.

E proprio nel caso di specie, ove la convivenza ha una natura puramente fattuale, in quanto consiste in un legame di fatto non sigillato da alcun vincolo giuridico, non è condivisibile l'idea per cui il legislatore abbia imposto un requisito formale ai fini dell'accertamento del suddetto stato di fatto, così che la dichiarazione anagrafica non è necessaria per appurare l'effettiva esistenza della convivenza (conf. Trib. Milano, ord. del 31.5.2016 e ord. del 25.4.2021).

Deve quindi ritenersi che la ricorrente abbia dato adeguata prova, quantomeno nell'ambito della sommarietà della valutazione che caratterizza l'accertamento cautelare, della sussistenza di uno stabile legame di coppia - come emerge sia dalle dichiarazioni rese all'udienza del 2.12.2025, sia dalla dichiarazione di ospitalità prodotta dal convivente sig. [REDACTED] -, oltre che della ricorrenza degli altri requisiti prescritti dalla legge: lo stato libero e l'assenza di vincoli di parentela reciproci.

4.2. Va aggiunto che, quand'anche si intendesse aderire alla interpretazione restrittiva e formalistica dell'art. 1, co. 37, l. 76/2016, lo stesso rifiuto opposto dall'ufficiale di stato civile alla iscrizione della ricorrente all'interno dei registri della popolazione residente risulta illegittimo.

Esistono infatti diverse ipotesi in cui lo straniero, pur non titolare di regolare permesso di soggiorno ai sensi dell'art. 9, D.Lgs. 286/1998, ha comunque diritto ad ottenere l'iscrizione della residenza nel territorio nazionale.

Trattasi in particolare dei casi previsti dal d. lgs. 30/2007, di recepimento della Direttiva 2004/38/CE relativa al diritto dei cittadini UE e dei loro familiari di circolare e soggiornare liberamente nel territorio degli Stati membri.



Tale diritto è infatti riconosciuto non solo ai cittadini UE, ma anche ai loro familiari (definiti dall'art. 2 del d.lgs. 30/2007) e al “*partner con cui il cittadino dell'Unione abbia una relazione stabile debitamente attestata con documentazione ufficiale*”.

Il requisito della documentazione ufficiale non è specificato dalla normativa, e nel silenzio della legge deve ritenersi che, proprio con riferimento ad una situazione di fatto come la convivenza, esso vada interpretato nel senso di “prova adeguata” sulla sussistenza della stessa (cfr. ord. Trib. Bari n. 18016/2023), che come già rilevato si ritiene fornita dai ricorrenti in relazione alla sommarietà della cognizione del presente rito.

Se è vero che la normativa in questione si applica solo laddove un cittadino UE si rechi con il proprio partner all'interno di un diverso Stato membro, appare necessaria una interpretazione estensiva della norma anche all'ipotesi di cittadino italiano che intende risiedere e convivere in Italia con il proprio partner. Diversamente ragionando, infatti, si raggiungerebbe l'assurdo paradosso per cui il cittadino italiano può legittimamente convivere con il proprio partner, sprovvisto di regolare permesso di soggiorno, in qualsiasi Stato UE, ma non in quello di provenienza.

Per queste ragioni sussiste il diritto della ricorrente [REDACTED] [REDACTED] ad ottenere anche l'iscrizione nei registri della popolazione residente del Comune di Napoli.

4.3. In ordine al *periculum in mora*, deve ritenersi che il rischio di subire un provvedimento di espulsione dal territorio dello Stato a causa della scadenza del visto turistico costituisca ragione idonea a giustificare il ricorso alla procedura cautelare.

5. La controvertibilità della questione giustifica l'integrale compensazione delle spese processuali.

P.Q.M.

Visti gli artt. 669 octies e 700 c.p.c.:

1) Accoglie il ricorso e per l'effetto ordina al Comune di Pozzuoli di:

- procedere all'iscrizione nell'anagrafe della popolazione residente la cittadina russa-americana [REDACTED] [REDACTED], nata in [REDACTED] il 7.5. [REDACTED]
- procedere alla iscrizione nei registri dell'anagrafe ai sensi dell'art. 1, co. 37, l. 76/2016 del contratto di convivenza stipulato il 28.10.2025 tra [REDACTED] [REDACTED] e [REDACTED] Antonio;



2) compensa integralmente tra le parti le spese di lite

Così deciso in Napoli, 16 dicembre 2025.

Il Giudice

Dott.ssa Gabriella Ferrara

*Si dà atto che il presente provvedimento è stato redatto con la collaborazione del dott. [REDACTED] [REDACTED], magistrato ordinario in tirocinio (D.M. 22/10/2024) presso questo ufficio.*

